

21/08/2015 - Intermediazione di contratti assicurativi nella Repubblica di San Marino aventi ad oggetto rischi ubicati in Italia.

I soggetti iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 27 della Legge 165/2005, possono intermediare nella Repubblica di San Marino contratti assicurativi aventi ad oggetto rischi ubicati in Italia?

Con una comunicazione del 10 dicembre 2014, l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità per i soggetti iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 27 della Legge 165/2005, di intermediare polizze assicurative a copertura di rischi ubicati nel territorio italiano.

A tal fine, è stato rappresentato preliminarmente che gli intermediari di uno Stato Terzo che vogliono intermediare le polizze in questione devono essere iscritti nel Registro Unico degli intermediari (RUI), di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private italiano, e avere, a tal fine, la residenza o la sede legale in Italia.

Con specifico riferimento agli intermediari della Repubblica di San Marino, Stato Terzo con il quale la Repubblica Italiana ha instaurato un regime più favorevole, è stato precisato che l'iscrizione nel suddetto registro è consentita a condizione che i predetti intermediari abbiano un domicilio professionale in Italia, quindi, una sede operativa o un ufficio, intesi come luogo avente carattere di stabilità, nel quale sia possibile rinvenire traccia della documentazione relativa all'attività di intermediazione assicurativa avente a oggetto la garanzia di rischi ubicati in Italia nonché idoneo a consentire l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

Ciò posto, si rammenta che, ai fini dell'iscrizione nel citato RUI, gli intermediari iscritti nelle sez. A e B del registro sammarinese devono esperire l'apposita procedura di autorizzazione disciplinata dall'art. 26 del Regolamento n. 2007-02.